

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -

Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -

Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - rel. Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 16/12/2013 della Corte di appello di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale POLICASTRO Aldo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al quarto motivo di ricorso.

Svolgimento del processo

1. G.M. veniva tratto a giudizio davanti al tribunale di Livorno in ordine al delitto p. e p. dall'art. 589 c.p. perchè, nella qualità di direttore della Divisione di Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Cardiologia dell'ospedale civile di Livorno, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in

violazione dei protocolli di buona prassi di organizzazione del lavoro in U.T.I.C. cagionava il decesso del paziente Go.

M..

Precisamente a G.M. veniva contestato di aver omesso di verificare, al momento del trasloco dell'U.T.I.C. presso la nuova struttura nel febbraio 2006, che il mantenimento della precedente turnazione di tre Infermieri Professionali complessivi (non adeguato alla nuova logistica del reparto dove uno dei tre infermieri si sarebbe trovato in locali diversi dell'U.T.I.C. e materialmente impossibilitato al controllo dell'apparecchiatura di monitoraggio) comportava la formale scomparsa della funzione di controllo dal piano di lavoro, nonché il sostanziale impedimento della stessa nelle occasioni in cui gli infermieri professionali presenti in U.T.I.C. fossero stati completamente assorbiti dalle incombenze ordinarie e straordinarie del reparto.

A G.M. veniva altresì contestato di aver omesso di vigilare, in occasione della contemporanea installazione del nuovo impianto di monitoraggio Philips, sulla esaustività della formazione del personale addetto al reparto in merito alle modalità di utilizzo delle apparecchiature telemetriche in dotazione all'unità di terapia sub-intensiva, nonché sul corretto e sufficiente livello di apprendimento raggiunto da ciascuno con particolare riferimento ai comandi di sospensione/riattivazione degli allarmi sonori e alla loro visualizzazione in video.

Era così accaduto, secondo quanto indicato nel capo di imputazione, che alla persona di Go.Mi., ricoverato in U.T.I.C. dal 14.6.06 e passato in unità sub intensiva il 18.6.06, veniva applicato l'apparecchio telemetrico n. 1 che, a tale momento, aveva gli allarmi sonori sospesi in configurazione "tempo indeterminato" e perchè necessitanti di riattivazione manuale, mai avvenuta nonostante la comparsa delle reattive segnalazioni sul monitor centrale; pertanto al momento della crisi di fibrillazione ventricolare che colpiva Go. alle 5,57 del 20.6.06 - non segnalata dagli allarmi sospesi ma regolarmente segnalata dal monitor centrale peraltro privo di vigilanza trovandosi le due IP e il medico in servizio impegnate in altre due necessarie attività e perciò impedito al controllo dei monitors -, il personale non veniva tempestivamente allertato, omettendosi infine l'intervento terapeutico risolutivo della crisi con conseguente exitus del paziente.

2. Il Tribunale di Livorno con sentenza 21/02/2012 assolveva G. M. dal reato di omicidio colposo allo stesso ascritto, quale Direttore della Divisione di Cardiologia ed Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'ospedale civile di Livorno, per non aver commesso il fatto in relazione alla prima parte della imputazione e perchè il fatto non sussiste con riferimento alla seconda condotta omissiva contestata all'imputato.

Nella sentenza di primo grado sono in primo luogo ricostruiti i fatti:

-il (OMISSIS) Go.Mi., dopo essere stato operato al cuore per un infarto, è stato ricoverato nella "sala cd. della terapia sub-intensiva" del "reparto UTIC dell'Ospedale di Livorno" dove gli veniva "applicato un apparecchio portatile (TELEMETRIA), che, monitorando l'attività cardiaca del paziente, segnala con allarmi sonori e visivi presso il monitor centrale, eventuali tachiaritmie o anomali tracciati del cuore";

-il (OMISSIS): "si evidenziava la formazione di un trombo nella regione apicale ventricolare sinistra"; alle 13.30 "la registrazione della telemetria evidenziava una tachicardia ventricolare; episodio ancora più importante di tachicardia ventricolare si registrava alle ore 19.58";

-infine una "aritmia fatale insorgeva nel cuore del Go. alle ore 5.57 del (OMISSIS) e ... la morte si consumava nel giro di pochi minuti".

Quindi, il Giudice di primo grado stigmatizzava il fatto che in tutti questi episodi di aritmie ventricolari, che "se trattate nell'arco di 1-2 minuti possono essere superate con successo", Go. era rimasto abbandonato a se stesso, precisando che l'abbandono fu cagionato dal fatto che le infermiere B. e Ce., sole presenti nel reparto dalle "ore 5.15/5.30" fin "dopo le ore 6", erano impegnate nell'assistenza urgente di altri pazienti e non erano pertanto "in grado di permanere nella guardiola davanti al monitor della postazione centrale, ove sono consumabili le tracce delle telemetrie". Osservava il Giudice di primo grado che nella descritta situazione soltanto l'allarme sonoro avrebbe potuto avvertire tempestivamente le infermiere dell'aritmia ventricolare di Go., ma "l'allarme della telemetria n. I applicata a Go. non era scattato perchè recava l'impostazione ALLARMI SOSPESI" e "- per quanto attiene alla durata della sospensione degli allarmi - era stato configurato su "INDEFINITE", cosicché quando la telemetria veniva applicata con gli allarmi sospesi, questi rimanevano tali se e fino a quando l'operatore non procedeva alla loro attivazione manualmente anche se l'apparecchio telemetrico veniva scollegato da precedente paziente, spento, collegato a nuovo paziente e riaccessi".

Ciò posto nella sentenza di primo grado venivano esaminati i due profili di colpa attribuiti all'imputato.

Quanto al primo (omessa valutazione della inadeguatezza del nuovo piano infermieristico, in occasione del trasferimento dalla vecchia UTIC al nuovo reparto UTIC), il Tribunale osservava che l'istruttoria dibattimentale e le acquisizioni documentali, ben lungi dal provare la colpevolezza dell'imputato, avevano al contrario provato la insussistenza della condotta colposa allo stesso contestata. Infatti, non era affatto risultato che l'imputato avesse abdicato ai propri compiti di controllo, direzione e coordinamento della struttura da lui diretta in occasione del trasloco dell'UTIC; anzi, era risultato che lo stesso aveva evidenziato con forza le problematiche insorte, esponendosi anche personalmente nei confronti della Dirigenza amministrativa e, dando voce al malcontento dei suoi medici e operatori, aveva individuato il punto critico ... nella carenza del personale infermieristico, segnalando (inutilmente) la necessità di provvedere all'Amministrazione.

Piuttosto, secondo il Tribunale di Livorno, la responsabilità delle evidenziate inefficienze doveva essere ravvisata nell'operato dei vertici dell'amministrazione sanitaria, ragion per cui (p. 38) disponeva la trasmissione degli atti alla Procura procedente perchè valutasse, con un supplemento di indagini, quanto avesse inciso sulla determinazione dell'evento la resistenza da parte della Dirigenza Amministrativa alle richieste di supporto e di integrazione del personale provenienti dall'imputato, nonchè la improvvida decisione di trasferire ad ogni costo il nuovo reparto anche in assenza delle dotazioni minime necessarie a garantire la piena funzionalità ed adeguatezza del reparto.

Quanto poi alla seconda condotta omissiva contestata al G. (omessa vigilanza sulla formazione del personale infermieristico), il Tribunale osservava che:

-il "sistema di monitoraggio Philips adottato per il nuovo reparto UTIC non era pienamente padroneggiato ... neppure dagli stessi tecnici Philips";

-dall'esame testimoniale degli infermieri in servizio presso l'UTIC ... è emerso... che ancora oggi ... in alcuni di essi molta confusione è ancora presente su alcuni aspetti di quel sistema";

-"... il livello di apprendimento ... del sistema di monitoraggio da parte degli operatori non (era) all'epoca dei fatti esaustivo";

-"... la nozione fondamentale recepita dal tecnico D. durante i corsi o gli incontri di training applicativo fu quella della "immodificabilità" degli allarmi rossi (quelli segnalanti la fibrillazioni pericolose)";

-"... emerge una prova del tutto contraddittoria ed incerta circa l'iter attraverso il quale si sarebbe addivenuti alla modifica" (adottata in seguito a "un nuovo incontro in UTIC fra il D. e gli infermieri, avvenuto verosimilmente il 7.03.06"), ragion per cui, "una volta attivato il pulsante "SOSPENDEI ALLARME" si sospendevano indefinitivamente tutti gli allarmi telemetria", compresi quelli rossi, salvo essere riattivato con il tasto "FINE SOSPENSIONE";

-quanto ai chiarimenti forniti dal tecnico D., "deve, invero, rilevarsi la inverosimiglianza delle sue dichiarazioni secondo le quali avrebbe comunicato espressamente al Primario e ai medici del reparto circa la modifica ... sulla sospensione degli allarmi rossi";

-"in tale quadro può ritenersi ... che il D., tecnico giovane ed ancora inesperto ... di tutte le innumerevoli potenzialità del sistema Philips, messo sotto pressione delle numerose richieste, dalle domande poste e dagli appunti fatti da un personale particolarmente esigente ed agguerrito ... abbia operato sul sistema con una modifica, non avendone lui stesso chiare le complete implicazioni e/o soprattutto non avendone chiarito al personale, ai medici e ai responsabili le reali potenzialità operative";

- "... la responsabilità della formazione e della informazione del personale infermieristico è un compito che esula dalle prerogative dirigenziali del Direttore o Primario di reparto per essere affidato alla Autonomia Organizzativa del personale infermieristico";

- in base alle norme che disciplinano la materia "si può concludere che, così come non rientrava tra i compiti del Primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto, così neppure poteva pretendersi dal predetto una puntuale verifica preliminare della piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori"; invero la responsabilità del primario G. andava circoscritta "ai compiti di vigilanza e controllo generali, dovendo fare affidamento all'autonomia professionale e organizzativa del personale infermieristico per quanto attiene all'aggiornamento professionale".

3. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica.

4. La Corte di appello di Firenze, con sentenza 16/12/2013, pur confermando l'insussistenza del primo profilo di colpa addebitato al G. per i motivi già indicati nella sentenza di primo grado, dichiarava lo stesso colpevole del delitto ascrittogli, ritenendo fondato il secondo profilo di colpa omissiva in contestazione.

In sintesi, secondo i giudici di secondo grado (pp.11-13), l'imputato, nella sua qualità, sapeva che il monitor centrale non poteva essere adeguatamente controllato dalle infermiere del turno di notte; sapeva che la complessità del nuovo e non collaudato sistema telemetrico aveva durevolmente e seriamente disorientato il personale infermieristico; sapeva che D. aveva mutato la configurazione degli allarmi sonori e che, a seguito di detto intervento, il monitor centrale segnalava, ogni volta che veniva controllato, la sospensione della telemetria applicata a Go.. Proprio perchè sapeva tutto ciò l'imputato aveva il dovere di assicurare in modo positivo la concreta efficienza sanitaria della delicatissima struttura, con particolare riguardo agli strumenti necessari per provvedere tempestivamente alle urgenze, come le fibrillazioni ventricolari, più temibili e improvvise. Egli, pertanto, era tenuto ad assicurarsi della esaustiva capacità degli infermieri di utilizzare correttamente le apparecchiature telemetriche.

In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, con entrambi i benefici di legge. Lo condannava inoltre al pagamento delle spese processuali, relative ad entrambi i gradi di giudizio. Lo condannava infine al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in sede civile; al pagamento di provvisori immediatamente esecutive, che liquidava in Euro 25 mila ciascuno, a favore di Go.Gi.

A. e di S.D., e, in complessivi Euro 100 mila in favore di C.R., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori Go.El. e V.; alla rifusione delle

spese di costituzione e difesa delle parti civili in entrambi i gradi di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.

5. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'imputato articolando sei motivi di ricorso.

5.1. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare riguardo agli artt. 125, 546 e 533 cod. proc. pen. che impongono in sede di riforma della sentenza assolutoria una specifica e completa confutazione delle ragioni addotte nella decisione di proscioglimento.

5.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per escutere in contraddittorio, il teste D., dichiarato inattendibile dalla sentenza di primo grado e sulla cui deposizione si basa la reformatio in peius operata dalla Corte d'appello.

5.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di una posizione di garanzia dell'imputato relativamente alla formazione del personale infermieristico.

5.4. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento del nesso causale, nella specie apprezzato rispetto alla condotta omissiva contestata e relativa alla formazione del personale infermieristico nell'utilizzo delle apparecchiature telemetriche.

5.5. Con il quinto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata effettuazione di un giudizio individualizzato volto a stabilire un nesso di colpevolezza tra l'asserita violazione del precetto cautelare ed il mancato adempimento concreto di tale precetto.

5.6. Con il sesto ed ultimo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei giustificati motivi necessari alla dichiarazione di provvisoria esecutività della condanna al pagamento della provvisoria e, comunque, richiesta di sospensione della condanna dell'imputato al pagamento di detta provvisoria immediatamente esecutiva (liquidata dalla Corte di appello di Firenze in complessivi Euro 150 mila), ricorrendo il requisito del grave ed irreparabile danno posto dall'art. 612 cod. proc. pen.

6. In vista dell'udienze, già fissate per il 5/12/2014 e per il 7/10/2015, il Difensore della parte civile C.R., in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale per la figlia minore Go.Ve., ed il Difensore del ricorrente depositavano rispettive memorie: in quella depositata dal difensore della parte civile, dopo una generica contestazione delle argomentazioni poste a sostegno del ricorso, veniva in particolare contestato il sesto motivo di ricorso; invece, nella memoria depositata dal difensore del ricorrente, dopo un generico richiamo a tutti i motivi di ricorsi, venivano evidenziati alcuni dati scientifici, concernenti il quarto motivo di ricorso (relativo per l'appunto alla dedotta

insussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva attribuita all'imputato ed il decesso del paziente Sig. Go.).

7. In vista dell'odierna udienza pervenivano comunicazioni di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali da parte dei difensore del ricorrente, delle parti civili C.R., Go.El. e Go.Ve., nonché delle parti civili Go.Gi.Al. e S. D..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente si osserva che in sede di verbale di udienza è stata disattesa la richiesta di rinvio avanzata dai difensori dell'imputato e delle parti civili per adesione all'astensione dalle udienze, trattandosi di procedimento relativo a reato il cui termine di prescrizione matura, sulla scorta degli atti a disposizione di questa Corte, il 20/12/2015 e, quindi, entro 90 giorni dall'astensione dalle udienze (cfr. art. 4, comma 1, lett. A) del Codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati.

2. Il ricorso è fondato, per essere fondati sia il primo ed il secondo motivo, concernenti questioni processuali, che il terzo, il quarto ed il quinto motivo, concernenti la stessa struttura dell'illecito contestato all'imputato.

3. In particolare, fondato è il primo motivo di ricorso.

3.1. Invero, il combinato degli *artt. 125, 546 e 533 c.p.p.*, impone una articolazione motivazionale, che è ancor più necessaria laddove la pronuncia d'appello riformi la sentenza assolutoria del primo giudice.

Già da oltre un decennio le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare il principio in base al quale in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riforma totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (sent. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti ed altro, Rv. 226093; sent. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.

231679).

La successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato:

- in via generale, che: "il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati" (Sez. 5, sent. n. 35762 del 5/5/2008, Aleksy, Rv. 241169);

e, - con specifico riferimento ai casi in cui ad essere caducata è una sentenza di assoluzione, che: "il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 46 del 2006, pur se non più accompagnato dalla regola dell'inappellabilità delle sentenze assolutorie, espunta dalla sentenza n. 36 del 2007 della Corte Costituzionale, presuppone comunque che, in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimente e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi rilevarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza.

Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (Sez. 6, sent. n. 40159 del 3/11/2011, Galante, Rv. 251066).

In caso contrario, la sentenza emessa dal Giudice di appello è illegittima per difetto di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) (cfr., tra le tante, Sez. 6, sent. n. 45203 del 22/10/2013, Paparo ed altro, Rv. 256869; Sez. 2, sent. n. 27018 del 27/3/2012, Urciuoli, Rv. 253407).

3.2. Orbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base soprattutto di una "rilettura" delle dichiarazioni testimoniali rese dal Sig. D. (il tecnico Philips che aveva installato la nuova attrezzatura del reparto UTIC e che aveva poi proceduto ad effettuare la disattivazione degli allarmi sonori), dichiarazioni che avevano avuto un ruolo centrale anche nella motivazione del Tribunale di Livorno (che ad essa aveva dedicato un apposito paragrafo).

Senonchè dalla lettura della motivazione della sentenza del Tribunale di Livorno e di quella della Corte d'Appello di Firenze emerge che i Giudici di secondo grado, nel caso di specie, non hanno rispettato l'obbligo, affermato dalle Sezioni Unite, di "confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa

incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato".

Invero, al riguardo della testimonianza del D.:

-il Giudice di primo grado: aveva affermato che (cfr. pp. 58 e 59):

"In tale quadro allora può ritenersi, quale plausibile spiegazione degli eventi, che il D., tecnico giovane ed ancora inesperto e privo di una assoluta padronanza di tutte le innumerevoli potenzialità del sistema Philips, messo sotto pressione dalle numerose richieste, dalle domande poste e dagli appunti fatti da un personale particolarmente esigente ed agguerrito quale era il personale medicoinfermieristico del reparto labronico (v. episodio con dott.ssa Ca. narrato da G. nell'interrogatorio del 29/3/2010 p. 185, etc.) abbia operato sul sistema con una modifica, non avendone lui stesso chiare le complete implicazioni e/o soprattutto non avendone chiarito al personale, ai medici e ai responsabili le reali potenzialità operative"; aveva escluso che di ciò potesse essere stato informato il Dott. G., ritenendo in particolare che (pag. 57): "la piena consapevolezza che avrebbe avuto il G. circa la modifica apportata al sistema degli allarmi telemetrici da parte del D. contrasta con l'accertata ignoranza da parte di tutti i medici del reparto della sospensibilità all'infinito degli allarmi rossi; non avrebbe senso ipotizzare che il Primario conoscesse e avesse avallato una modifica operativa senza che ne fosse stato messo a conoscenza il personale medico"; era pervenuto alla conclusione secondo la quale (p. 57): "In buona sostanza, in tale quadro contraddittorio ed incerto, non può neppure escludersi che la modifica al sistema degli allarmi delle Telemetria sia stata approntata dal D. incautamente e improvvisamente, sollecitato dalle lamentele degli infermieri e forse da qualche focoso infermiere con il quale il tecnico si trovò a discutere "a quattrocchi"; senza che tuttavia il D. avesse bene chiarito agli stessi operatori le conseguenze della modifica apportata (e forse neppure a se stesso);

-i giudici di secondo grado hanno affermato (p. 11): "L'imputato, in estrema sintesi, sapeva che: il monitor centrale non poteva essere adeguatamente controllato dalle infermiere del turno di notte; che la complessità del nuovo e non collaudato sistema telemetrico aveva durevolmente e seriamente disorientato il personale infermieristico;

che D. aveva mutato la configurazione degli allarmi sonori; che a seguito del suo intervento il monitor centrale segnalava, ogni volta che veniva controllato, la sospensione della telemetria applicata a Go."

Senonchè, la Corte territoriale non ha indicato le ragioni della ritenuta attendibilità della testimonianza del Sig. D.; e neppure ha indicato gli errori logici che avrebbero inficiato la diversa valutazione di inattendibilità operata dal Giudice di primo grado.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Secondo la Corte di Strasburgo, perchè un processo possa considerarsi "equo" ai sensi dell'art. 6 CEDU e perchè possano dirsi rispettate le garanzie apprestate dal contraddittorio a tutela dell'imputato, la prova testimoniale decisiva, già ritenuta inattendibile in una precedente pronuncia assolutoria, va "in linea di massima" acquisita dal giudice che, in ultima istanza è deputato a decidere nel merito.

Si tratta di un principio che, secondo la stessa Corte EDU, conosce eccezioni: oltre alle situazioni di oggettiva impossibilità (ad es., in caso di decesso del teste), non è necessario rinnovare l'istruttoria (e, quindi, sentire nuovamente il teste) quando il giudice di primo grado sia incorso in un errore evidente (ad es., quando ritenga falsa una testimonianza che abbia negato una circostanza da lui erroneamente ritenuta vera: cfr. Sez. 5, sent.

7/5/2013, n. 28061, Marchetti, Rv. 255580, riferendosi alla sentenza emessa dalla Corte EDU nel caso Dan vs Moldavia), nonchè, più in generale, quando "ricorrano due circostanze: a) l'escussione risulti a priori superflua perchè le dichiarazioni rese in primo grado non necessitino di chiarimenti o integrazioni, nè sussistano contraddittorietà e o ambiguità da dirimere; b) la persona da escutere non sia terza rispetto alla vicenda, ma vittima di un reato che ne ha leso gravemente e violentemente la libertà personale ed il cui effetto è stato, in misura maggiore o minore, pregiudizievole per la vittima medesima e tale da far ritenere che la rievocazione ulteriore del fatto in sede processuale possa essere oggettivamente lesiva" (Sez. 3, sent. n. 5907 del 7/1/2014, F., Rv. 258901; sent. n. 32798 del 5/6/2013, N.S. ed altro, Rv. 256906).

Ferme restando le deroghe di cui sopra, l'inosservanza del suddetto principio, affermato dalla Corte EDU, si pone in contrasto con l'art. 6 paragrafo 1 e paragrafo 3 della CEDU (cfr., Corte EDU, 5 luglio 2011, Dan Vs Moldavia, ampiamente ripresa in Sez. 5, sent. n. 28061 del 7/5/2013, Marchetti, Rv. 255580; nonchè Corte EDU, 4/6/2013, richiamata in Sez. 3, sent. n. 5907 del 7/1/2014, F., Rv. 258901).

4.2. Il recepimento del suddetto principio ad opera di questa Corte regolatrice si è tradotto in numerose pronunce con le quali è stato affermato che: "Il giudice di appello qualora intenda riformare la precedente sentenza di assoluzione deve procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti inattendibili" (Sez. 3, sent. n. 5907 del 7/1/2014, F., Rv. 258901;

Sez. 2, sent. n. n.45971 del 15/10/2013, Corigliano, Rv. 257502; Sez. 5, sent. n. 28061 del 7/5/2013, Marchetti, RV. 255580; Sez. 6, sent.

n. 16566 del 26/2/2013, Caboni ed altro, Rv. 254623).

4.3. Orbene, a detto principio non risulta essersi attenuta la Corte di appello di Firenze, che ha rivalutato, sulla base della "rilettura" delle trascrizioni dei verbali d'udienza, le dichiarazioni testimoniali rese dal tecnico Sig. D. (già ritenute inattendibili dal Tribunale di Livorno in punto di: modifica apportata

dal tecnico al sistema degli avvisi sonori delle apparecchiature UTIC, nonché in punto di asserita autorizzazione del primario a tale modifica o quanto meno di asserita avvenuta comunicazione allo stesso: cfr. pp. 48-55), in senso sfavorevole all'imputato (avendo ad esse attribuito un ruolo decisivo nell'affermazione della responsabilità colposa del G.), senza aver proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (che solo poteva ad essa consentire di apprezzare direttamente la prova orale nei molteplici aspetti che ne connotano la formazione e di dissiparne le evidenziate contraddizioni) e senza che nel caso di specie ricorresse una delle eccezioni sopra individuate.

5. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

Secondo l'assunto accusatorio, come chiarito nella sentenza di assoluzione del giudice di primo grado (p. 59): "Il Primario sarebbe cioè venuto meno ai propri doveri di responsabile apicale del reparto, individuando cioè nella posizione di garanzia del Primario la fonte degli obblighi violati, tra i quali anche quello di garantire la piena formazione professionale del personale infermieristico. Si rimprovera cioè all'imputato G. di aver delegato la formazione/informazione degli operatori infermieristici e di non aver vigilato sulla esaustività della stessa".

Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge (p. 11): "L'imputato, in quanto dirigente dell'UTIC, aveva invece il dovere di assicurare in modo positivo la concreta efficienza sanitaria della delicatissima struttura, con particolare riguardo agli strumenti necessari per provvedere tempestivamente alle urgenze, come le fibrillazioni ventricolari più temibili e improvvise. G. era pertanto tenuto, nei precisi termini della imputazione contestatagli, ad assicurarsi della esaustiva capacità degli infermieri di utilizzare correttamente le "apparecchiature telemetriche".

Così operando, la Corte territoriale ha ricostruito gli obblighi di garanzia riferibili alla figura del direttore di reparto ospedaliero (cd. primario) nei confronti del personale infermieristico secondo una prospettiva che si è sviluppata sulla falsa riga di quanto stabilito per gli obblighi di formazione gravanti sul datore di lavoro; e non ha tenuto conto delle specifiche normative in materia, che invece erano state analiticamente esaminate dal giudice di primo grado (pp. 62-67) al fine di addivenire alla conclusione che non rientrava tra i compiti del Primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico sul nuovo sistema di monitoraggio del reparto e neppure verificare la piena conoscenza del sistema da parte dei singoli operatori.

D'altronde, questa Sezione - che ha già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico (cfr., ad es. sent. n. 9638 del 2/3/2000, Troiano ed altri, Rv. 217477) - più di recente (cfr. sent. n. 24573 del 13/5/2011, Monopoli ed altri) ha ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma professionalità dell'infermiere ("soggetto che ... svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo ... onerato di

vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico"), che va oggi considerato non più "ausiliario del medico", ma "professionista sanitario".

Ed il Tribunale di Livorno, nella sentenza di assoluzione emessa in primo grado, con motivazione logicamente ineccepibile ha affermato (sulla base di quanto riferito dal consulente della parte civile e dal perito del Tribunale: cfr pag. 17) che il graduale percorso di affermazione della professionalità del personale infermieristico (e della conseguente autonomia decisionale e organizzativa) assume specifico rilievo nell'ambito delle Unità di terapia intensiva cardiologica, in quanto "... le UTIC sono state introdotte negli anni '60 e sono caratterizzate da un'area di degenza dove si esercita una sorveglianza diretta e continua del paziente da parte del personale infermieristico in grado di intervenire autonomamente ed immediatamente alla comparsa di un'aritmia minacciosa; l'UTIC è caratterizzata, cioè, da personale che fa un training specifico e che non è mero esecutore, ma in qualche modo agisce da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia nell'immediatezza anche senza la presenza del medico".

Peraltro, sul punto, riprendendo quanto sopra già osservato in sede di disamina del primo motivo di ricorso, la Corte territoriale non risulta aver rispettato "l'obbligo di dimostrare specificatamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggior considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati". Essa, invero, non ha indicato le ragioni per le quali, a fronte della sua decisione riformatrice, la precedente decisione assolutoria non sarebbe più sostenibile "neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli sull'affermazione di colpevolezza".

6. Fondati sono anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso nei termini di seguito indicati.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la rilevanza causale della condotta omissiva deve essere apprezzata sulla scorta un giudizio di tipo "controfattuale" e tenendo conto della concreta capacità della condotta attiva omessa di potere effettivamente evitare l'evento (cfr., ad es., tra le sentenze emesse da questa Sezione, la sent. n. 23339 del 31/01/2013, Giusti, Rv.

256941; sent. n. 46830 del 27/10/2011, Zheng Li; sent. n. 28782 del 9/6/2011, Cezza, Rv. 250713).

Orbene, la Corte di Appello di Firenze, nel ribaltare la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Livorno (cfr. pp. 31 e 32), non ha tuttavia sviluppato alcun concreto accertamento della effettiva rilevanza causale di questa contestata condotta omissiva o per lo meno non ne ha dato conto nella motivazione della sentenza (cfr. pp. 9 e 11).

In particolare, in relazione alla necessaria verifica di tipo controfattuale, la Corte si è limitata ad affermare che: " G. era pertanto tenuto, nei precisi termini della imputazione contestatagli, ad assicurarsi della esaustiva capacità degli infermieri di utilizzare correttamente le "apparecchiature telemetriche". La qual cosa poteva ottenere con sicurezza in modo assai semplice: simulando con l'aiuto di D. (come aveva fatto "infinite volte" per verificare la "copertura della rete") un caso da codice rosso. Avrebbe così scoperto il male insieme al tecnico e consentito a costui di spiegare al personale infermieristico come applicare il rimedio (utilizzando i "comandi di sospensione/riattivazione" menzionati nel capo di imputazione)".

Senonchè, la Corte, una volta individuato il comportamento che il G. avrebbe dovuto tenere per impedire l'evento, non ha effettuato alcuna prognosi circa l'efficacia, sul piano dell'evitabilità del decesso del Sig. Go., del suddetto "comportamento alternativo lecito", nel caso concreto, nel quale le infermiere presenti erano due ed erano impegnate nel letto degli altri malati. Essa, dopo aver richiamato la prima sentenza in relazione a tutto quanto riferibile all'accertamento del nesso eziologico, si è limitata ad affermare (p.9): "la morte del Go.

per un'aritmia ventricolare è stata causata, come specifica il capo di imputazione ed ha riconosciuto il Tribunale, dal mancato funzionamento dell'allarme sonoro e dal mancato controllo del monitor centrale...", finendo contraddittoriamente con il fondare le sue conclusioni in tema di causalità e comportamento alternativo lecito sulla motivazione della sentenza assolutoria di primo grado (che invece aveva avanzato un ragionevole dubbio circa le possibilità di salvezza del Sig. Go. anche ad allarmi inseriti e funzionanti).

La Corte d'Appello fiorentina avrebbe dovuto chiarire gli eventuali effetti della massiva infiltrazione linfocitica (riscontrata autopicamente nel tessuto miocardico del Sig. Go.) sul decorso della fibrillazione ventricolare tempestivamente aggredita (e, quindi, sulla possibilità di salvezza dello stesso paziente), nonchè avrebbe dovuto interrogarsi sul "se", anche ad allarmi attivati, sarebbe stato possibile un intervento immediato da parte delle due sole infermiere, già occupate con altri tre pazienti problematici (di cui uno minacciava di strapparsi il pacemaker) e con il medico di guardia (Dott.ssa D.G.) che si era appena allontanata dal reparto e avrebbe dovuto essere richiamata.

Oltretutto, la Corte - che pur, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio, ha ritenuto concedibili le attenuanti generiche all'imputato, oltre che per il leale di lui comportamento processuale, anche per la difficile situazione in cui lo stesso si era trovato ad operare e dei diversi tentativi che lo stesso aveva compiuti per rimediare - in sede di determinazione dell' an della responsabilità, ha contraddittoriamente omesso di sviluppare, un giudizio che, tenendo conto della concreta e oggettivamente difficile situazione in cui l'imputato si è trovato ad operare (ed, in particolare, della circostanza che il reparto UTIC, al momento dei fatti contestati, era stato da poco trasferito a nuovo edificio dell'Ospedale di Livorno, senza che vi fosse stato un

adeguamento del personale necessario a tenere aperto il nuovo reparto; nonchè degli incerti contorni sia del contesto nell'ambito del quale fu effettuato dal tecnico Philips la modifica del sistema degli allarmi rossi, relativi alle fibrillazioni più pericolose, che della condotta professionale tenuta dalla Coordinatrice infermieristica: cfr.

sentenza Tribunale di Livorno, pp. 34, 57 e 66), valutasse l'effettiva esigibilità soggettiva dei comportamenti conformi alle regole cautelari in ipotesi violate.

7. Il sostanziale integrale accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso comporta l'assorbimento del sesto motivo di doglianza, articolato dalla difesa.

8. Per tutte le ragioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte territoriale, perchè questa proceda alla diretta audizione del Sig. D., tecnico Philips, ove, andando di contrario avviso rispetto al giudice di primo grado, ritenga le dichiarazioni rese dal predetto teste attendibili ed idonee a fondare un giudizio di penale responsabilità; nonchè a nuovo argomentato esame della sussistenza dei presupposti per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato alla luce di quanto sopra osservato ed, in particolare, della di lui posizione di garanzia, quale primario, relativamente alla formazione del personale infermieristico (alla luce del quadro tracciato dalla normativa speciale di riferimento ed ai principi già affermati da questa Corte e sopra richiamati) ed alla sussistenza del necessario nesso causale tra detta contestata condotta omissiva e l'evento letale verificatosi.

P.Q.M.

Disattesa la richiesta di rinvio avanzata dai difensori dell'imputato e delle parti civili per adesione all'astensione dalle udienze, trattandosi di procedimento relativo a reato il cui termine di prescrizione matura, sulla scorta degli atti a disposizione di questa Corte il 20/12/2015 e quindi entro 90 giorni dall'astensione dalle udienze (cfr. art. 4, comma 1, lett. A) del Codice di autoregolamentazione delle astensioni delle udienze degli avvocati, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze, altra Sezione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016